



Il danno latente ed il risarcimento in forma di rendita

Descrizione

Nel caso che i postumi, conseguenti al fatto illecito subito, possano provocare un nuovo e diverso pregiudizio consistente in una ulteriore invalidit  o nella morte *ante tempus*, **tale rischio costituisce una specifica lesione della salute del danneggiato, da considerare nella determinazione del grado percentuale di invalidit  permanente secondo le indicazioni della medicina legale.**

E   questo lâ orientamento costante della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. n. 26118/2021; Cass. Civ. n. 35416/2022) circa il **c.d. danno latente** (<https://studiolegalepalisi.com/2024/11/25/la-ridotta-aspettativa-di-vita-ed-il-c-d-danno-latente/>), che viene confermato con il recente arresto del 9 dicembre 2024 n. 31684.

La Corte afferma che: â  Il â  rischio latente   e, in definitiva, rappresentato dalla potenziale progressione offensiva insita nella lesione permanente, la cui eventuale degenerazione, in una prospettiva diacronica,    idonea a produrre un nuovo danno che potr  alternativamente consistere nell  insorgenza di una nuova invalidit  o nella morte ante tempus del danneggiato. Ai fini del risarcimento, si rende, quindi, necessario comprendere se tale rischio di ingravescenza dei postumi della lesione sia stato incorporato nella determinazione del grado percentuale di invalidit  permanente, suggerito dal medico-legale e condiviso dal giudice, quale sua componente. In tale ipotesi, la liquidazione del danno, per evitare duplicazioni risarcitorie (che si avrebbero nella congiunta applicazione dell  incremento del grado di percentuale dell  invalidit  permanente e del parametro della vita media), dovr  effettuarsi in considerazione della â  (minore) speranza di vita in concreto, e non di quella media â  .

Se invece: â  il â  rischio latente   non    stato incluso nella determinazione del grado percentuale di invalidit  permanente (o perch   non contemplato dal bar  me utilizzato o per omissione del consulente), **il giudice deve tenerlo in considerazione maggiorando la liquidazione in via equitativa**, anche scegliendo il valore monetario del punto di invalidit  previsto per una persona della medesima et  della vittima, dunque, in base alla **durata media**



nazionale della vita, anzich  alla speranza di vita del caso concreto  

In questi termini la Corte di Cassazione che viene a ricomporsi il contrasto, solo apparente, tra i suoi precedenti orientamenti che privilegiano ora il parametro della **  vita media  ** ora quella della **  speranza della vita in concreto  **.

Nel primo senso (Cass. n. 5881/2000; Cass. n. 8204/2003; Cass. n. 28168/2019) si ritiene, infatti, che: *  il danno biologico da invalidit  permanente deve essere modulato in rapporto alle aspettative di vita media ascrivibili ad un soggetto sano della stessa et  del danneggiato, poich  la contrazione dell aspettativa di vita concreta del danneggiato, rispetto ad un soggetto medio della medesima et ,   causalmente determinata dal fatto illecito e il danneggiante non deve beneficiare di una riduzione del risarcimento in conseguenza di un aspettativa di vita ridotta che egli stesso ha causato. E tra i pregiudizi da risarcirsi vi sono anche le esperienze e i vantaggi sottratti al danneggiato o, ancora, la possibilit  di beneficiare di sopravvenute acquisizioni scientifiche nell ambito medico, che ne possono consentire una pi  lunga sopravvivenza  *.

Per contro, si   reputato (Cass. n. 16525/2003) che, ai fini della liquidazione del danno biologico da invalidit  permanente: *     necessario fare riferimento alla concreta aspettativa di vita del danneggiato ove sia accertato uno scarto tra essa e l aspettativa di vita media di un soggetto della medesima et , bench  ci  sia addebitabile all illecito commesso dal danneggiante. Tuttavia, per contemperare due esigenze contrapposte frutto di tale impostazione liquidatoria - ossia, evitare, per un verso, che sia vulnerato il principio dell integralit  del risarcimento e, per altro verso, che la funzione del risarcimento stesso possa essere distorta e orientata verso orizzonti punitivi    occorre che il giudice proceda alla   personalizzazione   del risarcimento e, quindi, in base alle specificit  del caso concreto, valorizzi la   gravit  particolare della lesione, che ha inciso anche sulla capacit  recuperatoria, o quanto meno stabilizzatrice, della salute, accelerando la   discesa   verso la morte e rendendo pi  gravoso quel minus esistenziale che accompagna la residua vita della vittima  *.

La Corte conclude che: *  la ricomposizione ad unit  delle richiamate posizioni compiuta in base alla valorizzazione del c.d.   rischio latente  , nei termini sopra descritti, pone in rilievo l elemento comune agli orientamenti (apparentemente) contrapposti, ossia l esigenza, fondamentale, di rispettare il principio di integralit  del risarcimento, per cui   dovuto al danneggiato tutto quanto, in conseguenza dell illecito,   stato sottratto alla sua sfera patrimoniale, ma non di pi  (e cio , secondo una risalente espressione:   tutto il danno e nulla pi  che il danno  ); e questo postula, specularmente, che l autore del fatto illecito non debba lucrare   uno sconto   sulla integrale liquidazione del danno. Di qui, pertanto, anche la chiara riconducibilit  della liquidazione del danno biologico di cui si discute alla funzione riparatoria e non punitiva della responsabilit  civile. Dunque, a un siffatto risultato mirano, in effetti, entrambi i ricordati orientamenti, sebbene tramite percorsi diversi, la cui sintesi    dalle coordinate innanzi illustrate       fornita dal condivisibile approdo rappresentato dalla teorica del c.d.   rischio latente  *.

Un ulteriore conferma in tale prospettiva la Corte la rinviene nel principio di **preferenza della liquidazione del risarcimento del danno grave alla persona sotto forma di rendita vitalizia ex art. 2057 c.c.**



Ed invero richiamando una sua precedente pronuncia (cfr. Cass. n. 31574/2022) si $\tilde{A}$ affermato che: *“se la durata della vita del danneggiato sar $\tilde{A}$, in concreto o presumibilmente, inferiore alla durata della vita media, e ci $\tilde{A}$ a causa delle lesioni, il responsabile sar $\tilde{A}$ tenuto a risarcire il danno (biologico) sotto forma di rendita -la cui base di calcolo si fonder $\tilde{A}$ non sulla speranza di vita in concreto, bens $\tilde{A}$ su quella media di un soggetto sano”*. La Corte rileva che a tal riguardo, si $\tilde{A}$, altres $\tilde{A}$, precisato, significativamente, che: *“la liquidazione del danno biologico tramite la rendita, cessando con la morte del beneficiario, non avvantaggia il responsabile del fatto illecito in tutti i casi in cui proprio la gravit $\tilde{A}$ delle lesioni provochi una ridotta aspettativa di vita per la vittima, determinando una riduzione dello stesso risarcimento”* e, quindi, un vulnus al principio della sua integralit $\tilde{A}$. Ci $\tilde{A}$ in quanto **la determinazione del capitale che costituisce il criterio di calcolo da cui ricavare la rendita deve avvenire secondo il coefficiente corrispondente all’effettiva del danneggiato e con riferimento alla durata media della vita, senza, dunque, tenere in alcun conto la minore speranza di vita della vittima**. In altri termini, **il valore della rendita dovr $\tilde{A}$ essere computato tenendo conto non delle concrete speranze di vita del danneggiato, bens $\tilde{A}$ della vita media futura prevedibile secondo le tavole di mortalit $\tilde{A}$ elaborate dall’ISTAT, a nulla rilevando che, nel caso concreto, egli abbia speranza di sopravvivere solo per pochi anni, ovvero che non risulti oggettivamente possibile determinarne le speranze di sopravvivenza, qualora tale ridotta speranza di sopravvivenza sia conseguenza dell’illecito**. In tal modo, si verranno a risarcire *“per equivalente tutte le conseguenze dannose dell’illecito che il danneggiato sar $\tilde{A}$ costretto a sopportare, giorno per giorno, sino alla fine della sua vita”*, l $\tilde{A}$ dove, poi, *“allo spirare dell’esistenza, di danno biologico e morale del soggetto leso non pi $\tilde{A}$ dato decorrere”*.

Dunque: *“la cessazione della corresponsione della rendita vitalizia per la morte del danneggiato ante tempus rispetto all’aspettativa di una vita pi $\tilde{A}$ lunga secondo quanto previsto dalle statistiche mortuarie non ha come effetto uno sconto sul risarcimento in favore dell’autore dell’illecito, giacch $\tilde{A}$ quella rendita $\tilde{A}$ stata calcolata secondo un coefficiente che ha tenuto conto della vita media del danneggiato e non della sua minore speranza di vita. E questo sta a significare, pertanto, che la liquidazione del danno alla salute avviene in base ad un meccanismo correttivo idoneo ad assicurare che la vittima sia ristorata di tutte le perdite dinamiche-relazionali patite e non di pi $\tilde{A}$ ”*.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

16 Dic 2024